

la
Libera
Pro
fessione
ne



ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

la Libera Professione

navigation

world data

statistics

Finance Business Culture
Weather Sport News Video
Radio Technics Films
Electronics Shopping Design
Mail Internet Maps Radio
TV Work Travel Tech
Entertainment Security
Global Music Companies
Songs Graphics Vacancy
Job Data Games People

data central

business solutions

Entertainment

- films
- music
- games
- e-books
- chats

Internet

- websites
- hosting
- banners

searching systems

- blogs
- chats
- applications

business solutions

- search transfer
- net banking
- strategy planning
- statistics
- video conferencing
- mail, file
- database working

- search transfer
- net banking
- strategy planning
- statistics
- video conferencing
- mail, file
- database working



CHE COS'È LA LIBERA PROFESSIONE?

Il Capo II del
codice civile
disciplina
le professioni
intellettuali.

Art. 2229

Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (2231). L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandate alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230

Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231

Mancanza di iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034). La cancellazione dall'albo o elenco risolve il con-

tratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e ad un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto (1672, 2228, 2237).

Art. 2232

Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari (1228), se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione (1717).

Art. 2233

Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice (1657, 1709, 1755, 2225, 2751-bis n.2, 2956 n.2), sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con il loro cliente alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418 ss.) e dei danni.

Art. 2236.

Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176, 1229).

CHI È IL LIBERO

PROFESSIONISTA?

Per analizzare ciò che caratterizza la libera professione, prendiamo, in considerazione le tre caratteristiche che sembrano essere le più significative.

Il libero Professionista deve:

- 1) possedere una **formazione** di livello elevato;
- 2) garantire un'**etica rigorosa**;
- 3) **prestare un servizio** nell'ambito di un rapporto interpersonale nel rigoroso rispetto della formazione e della disciplina.

1

LA FORMAZIONE

Il libero professionista deve acquisire una formazione di livello elevato. A seconda della professione, essa sarà costituita da un dosaggio, a volte difficile, fra la formazione teorica e la formazione pratica.

Le fonti del sapere sfuggono in parte alla personalità del libero professionista e provengono ora piuttosto da un abile uso delle tecniche. La formazione di base è soltanto un presupposto, certo necessario, ma il cui valore è soppiantato dallo sviluppo della formazione permanente. Al di là di un sapere tecnico sempre indispensabile il valore della formazione del libero professionista (e soprattutto della sua esperienza professionale) sta in una specie di saggezza che lo rende sensibile agli aspetti umani nell'esercizio della sua professione. Il libero professionista è colui che pone al servizio dei clienti l'opera del proprio intelletto, attingendo al patrimonio di scienza che sente sempre il

dovere di aggiornare ed aumentare, secondo quanto gli detta la retta coscienza. Si dice a ragione che il libero professionista deve agire sempre "secondo scienza e coscienza".

Per far questo deve essere abbastanza umile da rendersi conto che non si finisce mai di imparare, ma nello stesso tempo tanto sicuro di sé da assumersi grandi responsabilità.

Qual è il significato delle parole:

Deontologia, Etica e Codice Deontologico

DEONTOLOGIA

(dal greco: dovere discorso) E' la scienza dei doveri = parte dell'etica che tratta dei doveri. Ogni professione liberale ha, in pratica, una propria dettagliata deontologia, fissata da norme tradizionali. Per esempio, uno dei più antichi e famosi codici deontologici per la medicina è quello sintetizzato nel giuramento di Ippocrate. La deontologia è il complesso dei doveri inerenti alle categorie professionali.

ETICA

(dal greco: costume) Etico proprio della morale in filosofia è la parte che studia la vita morale. S'intendono le regole dirette al miglioramento del comportamento dell'uomo rispetto al costume sociale del suo ambiente ed in unisono con le più alte aspirazioni dell'uomo. E' anche lo studio della determinazione della condotta umana e della ricerca dei mezzi atti a concretizzarla, nonché l'insieme delle norme di condotte pubbliche e private che, secondo la propria natura e volontà, una persona o un gruppo di persone scelgono e seguono nella vita e nella loro attività.

2

CODICE DEONTOLOGICO

Insieme delle norme etiche, non formali ma unanimemente o prevalentemente accettate, per consuetudine, quali ispiratrici o regolatrici di un comportamento o di un'attività propri della convivenza umana.

Ancor più della formazione, è, pertanto, il rispetto di una deontologia che costituisce una delle caratteristiche essenziali del libero professionista. Su di essa si fonda indubbiamente il suo apporto più prezioso alla società: mantenere una relazione personale fra professionista e cliente.

La deontologia può considerarsi come l'etica applicata ai diritti e ai doveri della professione: essa comporta una disciplina che pone l'accento sulle sanzioni che le trasgressioni ai doveri esigono. La deontologia, si sa, può dipendere da un codice fissato dalla legge o essere formulato da un'organizzazione professionale di diritto pubblico oppure essere l'effetto di un consenso liberamente espresso dai membri della professione. Nella maggior parte dei casi l'organizzazione professionale di diritto pubblico, quando esiste, garantisce l'applicazione della deontologia senza esserne sempre la fonte.

Nella legislazione italiana sono contenute norme che sono alla base della deontologia professionale. A titolo esemplificativo si possono citare:

- artt. 622 C.P. e 351 C.P. = Segreto professionale
- art. 359 C.P. = Funzione sociale e di pubblica utilità - art. 2232 C.C. = Scienza, coscienza, diligenza, fedeltà
- art. 2598 C.C. = Concorrenza sleale

Nella deontologia distinguiamo tre principi importanti: l'indipendenza, la

A) - L'INDIPENDENZA

Una delle principali caratteristiche della libera professione è l'indipendenza. Il libero professionista non dipende né da un imprenditore privato né da una pubblica amministrazione. Del professionista, si dirà spesso e volentieri: "E' padrone di se stesso". Ma ciò che importa è la garanzia che quest'indipendenza dà al cliente: egli sa che la persona a cui si rivolge avrà cura dei suoi interessi senza dover sottostare a direttive impartite da altri. Oggi, tuttavia, quest'indipendenza non è più quella di un tempo, va detto anzitutto che il libero professionista, pur non essendo legato ad alcun "padrone", dipende invece sempre più sia dal contesto economico-sociale e dalle varie leggi, sia dallo sviluppo della scienza e della tecnica. Inoltre, l'evoluzione ha fortemente accresciuto l'interdipendenza; interdipendenza delle varie discipline al livello dell'operato professionale e interdipendenza delle professioni al livello dell'azione sociale e politica.

I liberi professionisti cumulano spesso lo stato giuridico di indipendente con quello di impiegato o dirigente retribuito. Ossia, numerosi professionisti retribuiti come impiegati o dirigenti esercitano la loro attività in settori un tempo riservati ai liberi professionisti, ma rivendicano ciononostante un'indipendenza che è tuttora reale ed essenziale.

B) - LA RESPONSABILITÀ

La responsabilità personale dell'attività professionale è una delle basi essenziali della libera professione. Indipendenza e responsabilità sono strettamente collegate: l'una e l'altra

costituiscono un "valore" quanto mai prezioso in un mondo dove le responsabilità si diluiscono e diventano inafferrabili.

Ogni professionista è responsabile della sua attività professionale. Ciò che costituisce il valore specifico della responsabilità del libero professionista che condivide con tutti gli "indipendenti" e che lo distingue dal dipendente retribuito, è il fatto di essere responsabile non solo nei suoi atti professionali ma anche nella creazione della sua stessa "impresa". Egli prende l'iniziativa di creare uno studio professionale e si assume da solo questa responsabilità con tutti i rischi che essa comporta. La responsabilità del libero professionista per il suo operato professionale è considerata totale dal punto di vista della deontologia e delle norme disciplinari in materia civile, la sua responsabilità sussiste integralmente, anche se l'avvento delle assicurazioni ne ha ridotto le conseguenze. E ciò vale anche per la responsabilità penale nella misura in cui la pena consiste nel pagamento di una somma di denaro. Assicurarsi contro questo tipo di responsabilità diventa un obbligo che sta entrando nella deontologia. Ma la responsabilità del libero professionista assume oggi un volto nuovo.

Tradizionalmente egli era responsabile della difesa degli interessi del suo cliente. In breve e molto sommariamente, diciamo che egli assumeva totalmente questa difesa e chiedeva al suo cliente di dargli fiducia. oggi questa difesa costituisce ancora il suo compito essenziale e richiede sempre la fiducia, ma il libero professionista assume inoltre la nuova responsabilità di informare meglio il suo cliente e di permettergli di farsi carico egli stesso della propria situazione e delle proprie responsabilità, Il libero professionista non è più colui che fa e che fa da solo ciò che ritiene di dover fare: è anche colui che aiuta il cliente a ritrovare la sua identità, le sue possibilità e le sue libertà. Ancora una volta la deontologia, dicendo quasi la

stessa cosa, dovrà dirlo d'ora in poi con tutt'altro spirito.

C) - IL SEGRETO PROFESSIONALE

Il segreto professionale rimane una delle garanzie più sicure che il cliente si aspetta dal libero professionista. Questa garanzia assume oggi un valore maggiore che nel passato a motivo dell'impersonalità e del carattere amministrativo dei contatti sociali. Come ogni norma professionale correttamente stabilita, il segreto professionale è stato istituito esclusivamente nell'interesse del cliente. A volte si è tentati in alcuni ambienti di dimenticarlo.

Lo sviluppo della tecnica rende a volte molto difficile il rispetto integrale del segreto professionale, tuttavia quando la volontà di mantenerlo esiste si trovano le soluzioni amministrative adeguate.



IL RAPPORTO PERSONALE

Il rapporto personale del libero professionista con il suo cliente è una delle caratteristiche essenziali della libera professione ed assume tutto il suo valore quando sono rispettate le regole dell'indipendenza, della responsabilità e del segreto. Questo contatto interpersonale, al di fuori di ogni struttura e nella fiducia reciproca, è quanto mai essenziale per l'armonia di una società. L'esistenza di questo tipo di rapporti fa del libero professionista il naturale mediatore fra la persona che a lui si rivolge e le strutture di ogni tipo, in particolare le amministrazioni statali.

CAMPI DI ATTIVITÀ DEL LIBERO PROFESSIONISTA



La libera professione rappresenta una componente importante della vita del nostro paese.

Quasi ogni aspetto della vita economica e sociale: dalla sanità all'edilizia, dall'economia alla giustizia, vede infatti la presenza del libero professionista

Lo specifico titolo abilitativo posseduto ed apposite disposizioni legislative definiscono i settori di competenza del libero professionista.

Il libero professionista fornisce la propria prestazione a privati e/o enti pubblici e privati.

Il privato si può rivolgere al libero professionista per diversi motivi: perché glielo impone la legge (come nel caso di obbligo di presentare documenti firmati da un tecnico professionista per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della casa), per un parere tecnico, per un calcolo, per una stima, quando insomma vuol servirsi di competenze che egli non possiede.

Per quanto concerne invece gli enti pubblici e/o privati, vi sono disposizioni legislative che impongono ai predetti enti di affidare speciali incarichi, a liberi professionisti.

Ad esempio presso ogni Tribunale esiste un "Albo dei Consulenti del Giudice" nel quale sono iscritti i professionisti che ne abbiano fatto domanda nei modi previsti dalla Legge.

Nella prassi giudiziaria si usa appellare "Consulente tecnico" colui che è chiamato a dare la sua opera nei procedimenti civili e "Perito" il consulente nei procedimenti penali.

Si tratta di un lavoro di grande responsabilità, che richiede competenza sicura e cognizione di natura giuridica, specialmente procedurale Corollario dell'attività di Consulente del Giudice (detto C.T.U., Consulente Tecnico dell'Ufficio) è quello di consulente di parte.

Nei procedimenti giudiziari, qualora sia nominato un C.T.U., le parti hanno facoltà di nominare un proprio consulente che partecipa alle operazioni.

Come in precedenza già segnalato per individuare le specifiche competenze delle singole categorie professionali bisogna far riferimento agli Ordinamenti professionali, ai tariffari professionali ed ad altre disposizioni di legge.

Tenuto conto della vastità dell'argomento e lo scopo puramente illustrativo del presente opuscolo, le predette informazioni possono essere acquisite presso la **segreteria dell'Associazione Professionisti della Provincia di Cremona.**

Dalla segreteria si potranno inoltre ottenere informazioni più dettagliate, rispetto a quanto di seguito riportato, sulle modalità di accesso alle singole professioni: titoli di studio, praticantato/tirocinio, etc.



L'ACCESSO ALLE LIBERE PROFESSIONI

la
Libera
Pro
fessio
ne

Si riportano di seguito, in modo necessariamente schematico, alcune indicazioni sui requisiti (intesi in termini di titoli di studio richiesti, eventuale obbligo svolgimento di un periodo di praticantato/tirocinio professionale, eventuale sostenimento di un esame di abilitazione) per accedere alle singole professioni intellettuali.

La Segreteria è in ogni caso a disposizione per fornire informazioni dettagliate sulle modalità per perfezionare l'iscrizione negli Albi professionali.

COLLEGIO AGROTECNICI

a) Titolo di studio: diploma di maturità conseguito presso un istituto tecnico o professionale o laurea di primo livello (laurea triennale) o specialistica (laurea quinquennale).

b) Praticantato: i requisiti per accedere all'esame di abilitazione alla professione variano in relazione al percorso di studi del candidato. I diplomati in istituti secondari superiori a indirizzo agrario o ambientale, sia professionali che tecnici, devono iscriversi al Registro dei praticanti e maturare almeno due anni di pratica professionale presso lo studio di un agrotecnico. In alternativa, devono aver svolto almeno tre anni di attività tecnica subordinata, sempre con le mansioni previste dalla legge. Come sostituzione del tirocinio pratico, possono avvalersi della frequenza di un corso IFTS, di indirizzo agrario o ambientale. I candidati in possesso di

diploma di laurea di primo livello (triennale) devono svolgere un tirocinio semestrale, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge per quei corsi di laurea che includono il periodo della pratica professionale all'interno della didattica.

Ai laureati di secondo livello (laurea specialistica) non è richiesta alcuna esperienza di tirocinio.

c) Superamento dell'esame di stato e iscrizione all'Albo professionale

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI

a) Titolo di studio: diploma di maturità tecnica industriale conseguito presso un Istituto tecnico statale o legalmente riconosciuto o laurea, tra quelle regolate al D.M. 4 agosto 2000 (cd. "Lauree triennali"),

b) Praticantato: iscrizione al Registro Praticanti tenuto dal Collegio provinciale dei Periti Industriali della circoscrizione di residenza del richiedente, per il seguente periodo:

- 2 anni presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, all'Albo dei Periti Industriali, Ingegneri o altro professionista che eserciti l'attività nel settore di specializzazione relativa al diploma del praticante;

- 3 anni nel caso di svolgimento di attività tecnica subordinata nel settore della specializzazione relativa al diploma;

- 2 anni nel caso di assunzione in uno studio professionale con contratto di formazione e lavoro, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; - frequenza di un'apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10/3/1982, n. 162, finaliz-

zata al settore della specializzazione relativa al diploma.

- Per i laureati il tirocinio previsto è di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328/01).

c) Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e iscrizione all'Albo professionale.

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI

a) Titolo di studio: diploma di Perito Agrario conseguito in un istituto tecnico-agrario statale o parificato o laurea, tra quelle regolate al D.M. 4 agosto 2000 (cd. "Lauree triennali");

b) Praticantato: iscrizione nel Registro Praticanti tenuto dal Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica, per il seguente periodo:
- 2 anni presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, all'Albo dei Periti Agrari o dei Dottori Agronomi e Forestali;
- 3 anni nel caso di svolgimento di attività tecnico-agricola subordinata alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati.

- Per i laureati il tirocinio previsto è di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328/01).

c) Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Agrario e iscrizione all'Albo professionale.

COLLEGIO DEI GEOMETRI

a) Titolo di studio: diploma di Geometra o laurea, tra quelle regolate dal D.M. 4 agosto 2000 (cd. "Lauree triennali").

b) Praticantato: iscrizione nel Registro Praticanti tenuto dal Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica, per il seguente periodo:

- 2 anni se svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'Albo dei Geometri, degli Architetti o degli Ingegneri civili della stessa provincia di residenza del praticante (circoscrizione territoriale del Collegio);

- 5 anni se svolto come attività tecnica subordinata con dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'effettivo svolgimento di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza della professione di geometra.

- per i laureati il tirocinio previsto è di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328/01).

c) Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra e iscrizione all'Albo professionale.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Dal 1° gennaio 2008, i Dottori Commercialisti ed i Ragionieri e Periti Commerciali confluiscono, ai sensi del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

a) Titolo di studio: per esercitare la professione di dottore commercialista è necessario essere in possesso di una laurea di secondo livello (quinquennale). Per esercitare la professione di esperto contabile è sufficiente essere in possesso di una laurea di primo livello (triennale).

b) Praticantato: iscrizione nel Registro Praticanti tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, per il seguente periodo:

- 3 anni presso lo studio di un Dottore Commercialista;

c) Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e iscrizione all'Albo professionale.

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

a) Titolo di studio: di laurea di primo livello (Triennale).

b) Praticantato: due anni presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, iscritto all'Albo da almeno due anni. In alternativa, è possibile svolgere l'attività di praticantato anche presso lo studio di un altro professionista (ragioniere, avvocato o commercialista), che svolga compiti assegnati per legge ai consulenti del lavoro e che abbia effettuato, da almeno tre anni, la comunicazione di esercizio di attività in materia di lavoro all'Ispettorato del Lavoro della Provincia competente.

c) Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e iscrizione all'Albo professionale.

ORDINE DEGLI AVVOCATI

a) Titolo di studio: laurea in giurisprudenza;

b) Praticantato: è necessario iscriversi al Registro speciale dei praticanti e svolgere due anni di tirocinio presso uno studio legale. Il possesso del diploma post-laurea, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, esonera il praticante da uno degli anni di tirocinio professionale.

c) Superamento dell'esame di stato e iscrizione all'Albo professionale.

COLLEGIO NOTARILE

a) Titolo di studio: laurea in giurisprudenza;

b) Praticantato: iscrizione fra i praticanti e svolgimento di un periodo di 18 mesi di pratica consecutivi presso un notaio del distretto;

c) Superamento dell'esame di idoneità per ottenere la nomina a notaio ed iscrizione all'Albo professionale.

ORDINE DEGLI INGEGNERI

a) Titolo di studio: laurea triennale o quinquennale.

b) Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale. All'interno dell'Albo sono presenti due sezioni: A (laurea quinquennale) e B (laurea triennale); agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di ingegnere, a quelli iscritti nella sezione B il titolo di ingegnere iunior

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI

a) Titolo di studio: laurea triennale o quinquennale.

b) Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale. All'interno dell'Albo sono presenti due sezioni: A (laurea quinquennale) e B (laurea triennale); agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di architetto o paesaggista o pianificatore o conservatore, in base alla specializzazione acquisita, a quelli iscritti nella sezione B il titolo di architetto iunior o paesaggista iunior o pianificatore iunior o conservatore iunior, sempre sulla base della specializzazione acquisita.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

a) Titolo di studio: laurea triennale o quinquennale.

b) Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale. All'interno dell'Albo sono presenti due sezioni: A (per i laureati quinquennali) e B (per i laureati triennali). Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di agronomo o dottore forestale, a quelli iscritti nella sezione B il titolo di agronomo iunior o dottore forestale iunior.

ORDINE DEI CHIMICI

a) Titolo di studio: laurea quin-

quennale in chimica.

b) Superamento dell'esame di abilitazione alla professione di chimico e iscrizione all'Albo professionale.

COLLEGIO DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

a) Titolo di studio: laurea triennale in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, che ha anche funzione abilitante.

b) Iscrizione all'Albo professionale

COLLEGIO DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANITARI, VIGILATRICI D'INFANZIA

a) Titolo di studio: triennale in infermieristica, che ha anche funzione abilitante.

b) Iscrizione all'Albo professionale.

COLLEGIO DELLE OSTETRICHE

a) Titolo di studio: triennale in ostetricia, che ha anche funzione abilitante.

b) Iscrizione all'Albo professionale.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI

a) Titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria.

b) Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI

a) Titolo di studio: laurea magistrale, di durata quinquennale, in medicina veterinaria

b) Superamento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e iscrizione all'Albo Professionale.

ORDINE DEI FARMACISTI

a) Titolo di studio: laurea magistrale, di durata quinquennale, in Farmacia o in Chimica e tecnologia farmaceutiche.

b) Per i laureati in farmacia un periodo di tirocinio formativo della durata di sei mesi, da effettuarsi presso una farmacia aperta al pubblico oppure ospedaliera, per i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica un periodo di sei mesi di tirocinio formativo, presso una farmacia o un'industria farmaceutica.

c) Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale.

ORDINE DEI BIOLOGI

a) Titolo di studio: laurea triennale in Biotecnologie, Scienze biologiche o Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura o laurea specialistica (quinquennale) in Biologia, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, Scienze della nutrizione umana.

b) Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della pro-

fessione e iscrizione all'Albo Professionale. All'interno dell'Albo sono presenti due sezioni: A e B. Agli iscritti nella sezione A (Laureati quinquennali) spetta il titolo professionale di biologo, a quelli iscritti nella sezione B (laureati triennali) il titolo di biologo iunior.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI

a) Titolo di studio: sono previste due diverse figure professionali, psicologo junior e psicologo. Nel primo caso la formazione richiesta è la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, per ottenere il titolo di psicologo, è necessario proseguire gli studi iscrivendosi al corso di laurea magistrale in Psicologia, di durata biennale.

b) Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo Professionale, all'interno del quale sono istituite due sezioni: A, riservata agli psicologi, e B, in cui si iscrivono gli psicologi junior.

ORDINE DEI GEOLOGI

a) Titolo di studio: per esercitare la professione di geologo è necessaria una laurea specialistica in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche o Scienze e tecnologie geologiche. Chi consegue la laurea triennale in Scienze della Terra ottiene invece la qualifica di geologo junior, che gli consente di svolgere solo una parte delle attività di un laureato quinquennale (soprattutto raccolta e analisi di campioni).

b) Superamento dell'Esame di Stato e iscrizione all'Albo Nazionale dei Geologi. Con la laurea triennale è possibile iscriversi alla sezione B e acquisire il titolo di geologo junior, mentre la laurea specialistica consente di iscriversi



ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DI CREMONA:

Cremona - Via Palestro, 66
Tel. 0372/535411

segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it

Orari.

Lunedì, martedì, giovedì venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle 14,30 alle ore 18,30
mercoledì dalle 8,30 alle 18,30
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00

la
Libera
Pro
fessio
ne



ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Cremona - Via Palestro, 66 - Tel. 0372/535411 - segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it